

## L'omicidio di Pier Paolo Pasolini e un'indagine chiusa troppo in fretta

Autore: [Giuseppe Salmè](#)

Mentre si chiude il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e si ipotizzano improbabili coinvolgimenti nel suo omicidio della banda della Magliana mi tornano alla mente ricordi dei giorni della sua morte e del processo che ne seguì.

Quando la mattina del 2 novembre 1975 sentii dalla radio la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Pier Paolo Pasolini tra le casette abusive dell'idroscalo di Ostia provai – come credo molti ascoltatori – smarrimento e profonda tristezza per la tragica scomparsa di un grande artista, che, spaziando dal cinema alla poesia al romanzo, aveva occupato un posto importante nel panorama culturale, italiano e internazionale. Ma ricordo anche la preoccupazione per il venir meno di una voce pensosa e scomoda, che costringeva a riflettere senza pregiudizi sulle tumultuose vicende sociali e politiche del nostro Paese.

Dopo poche ore dal primo annuncio si diffuse la notizia che autore confesso dell'omicidio sarebbe stato un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Pelosi. Mai avrei immaginato che sarei stato chiamato a comporre il collegio giudicante del processo a carico di quel ragazzo sia perché per formazione propendevo a occuparmi, e mi occupavo effettivamente, di procedimenti civili, sia perché la mia esperienza come magistrato (da otto anni) e, come magistrato per i minorenni in particolare (da tre anni), era di gran lunga inferiore a quella di altri colleghi. E, invece, il caso volle che, pochi mesi dopo, questo avvenisse. Mi trovai, appunto, a far parte del collegio giudicante presieduto da Carlo Alfredo Moro.

Ero ben consapevole delle difficoltà che avremmo dovuto affrontare, anche perché nell'opinione pubblica già si confrontavano con asprezza di toni diverse e opposte ipotesi di ricostruzione dei fatti, frutto non della conoscenza della realtà, ma di contrapposte impostazioni culturali e ideologiche. Era inevitabile che dall'opinione pubblica l'asprezza del confronto si trasferisse nei comportamenti delle parti processuali. E l'attenzione mediatica – prima, durante e dopo il processo – fu, come era prevedibile, altissima.

Eccezionale, nel senso letterale della parola, fu l'impegno nell'istruttoria dibattimentale, volta a colmare vistose lacune delle indagini preliminari (ad esempio, sulla tavoletta con la quale venne colpito Pasolini furono scoperte impronte di mani sporche di sangue, mai rilevate dalla polizia giudiziaria). Fu disposta la rinnovazione della perizia volta ad accertare la veridicità della versione di Pelosi, che aveva lamentato una lesione al dorso del naso, esclusa dalla perizia effettuata nella fase istruttoria e accertata in quella dibattimentale; fu effettuata una perizia volta a stabilire se le tracce di pneumatico sulla canottiera della vittima erano quelle dell'auto di Pasolini alla cui guida si era posto Pelosi; fu disposta un'accurata ispezione dei luoghi in cui fu consumato il delitto, anche perché i rilievi effettuati nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria non erano significativi in quanto, inopinatamente, sul campo di calcio adiacente il luogo del ritrovamento del corpo di

Pasolini, sul quale sia era svolta una parte dell'azione delittuosa, era stata rilevata un pluralità di tracce impresse successivamente alla consumazione del delitto. Tutto ciò anche a seguito del carattere gravemente lacunoso delle indagini e dell'istruttoria, per una serie di ragioni tecniche e per un atteggiamento semplificatorio di tutti gli operatori coinvolti nella vicenda e della stessa opinione pubblica a fronte di un delitto del quale fin dal primo momento era noto, per sua stessa confessione, l'autore e che aveva innestato sentimenti di ansia collettiva per il disagio provocato dalla "scomodità" della vittima e delle modalità del delitto.

All'esito del dibattimento ritenemmo – e fu il punto centrale della sentenza – che l'omicidio non fosse stato commesso dal solo Pelosi, anche se gli altri partecipi non erano stati né cercati né identificati. Come ebbe ad affermare Stefano Rodotà a commento della successiva sentenza della Cassazione *«è proprio un "concorso con ignoti" l'estrema frontiera che i giudici Moro e Salmè riescono a raggiungere forzando il fronte delle disattenzioni, delle versioni canoniche, delle omertà mal dissimulate»*.

I principali argomenti sui quali si basò questa conclusione possono sinteticamente essere così indicati:

a) nel bagagliaio (o, secondo la versione fornita dai carabinieri che bloccarono Pelosi, sul lungomare di Ostia, sul sedile posteriore) venne trovato un golf verde, di fattura dozzinale, che non apparteneva né a Pasolini né a Pelosi, come risulta dal fatto che la cugina di Pasolini, Graziella Chiarcossi, che aveva pulito l'auto la mattina del 31 ottobre, aveva dichiarato di non avere visto l'oggetto;

b) sempre nell'auto di Pasolini fu rinvenuto un plantare di scarpa destra che non era né di Pasolini né di Pelosi, anche perché le loro scarpe destre non recavano traccia dell'uso di un plantare;

c) Pelosi, accompagnato sul luogo del delitto dai carabinieri che l'avevano fermato, chiese loro di cercare un pacchetto di sigarette e un accendino, che dichiarò di aver lasciato sul portaoggetti dell'auto e che non vennero mai trovati;

d) Pasolini aveva riportato numerose lesioni e aveva perso molto sangue, Pelosi, che pure non soverchiava la vittima per prestanza fisica, aveva poche tracce di sangue di Pasolini addosso e solo una leggera frattura del setto nasale che lui stesso, peraltro, aveva giustificato con l'urto contro il volante dell'auto al momento in cui era stato fermato dai carabinieri;

e) sul luogo del delitto fu reperita una pluralità di corpi contundenti che non potevano essere stati utilizzati contestualmente da una sola persona;

f) macchie di sangue di Pasolini furono trovate sul tettino dell'auto, lato passeggero, ma

nessuna macchia fu lasciata sull'auto dal lato guidatore e, soprattutto sul volante; il che dimostra le macchie non furono lasciate da Pelosi che era appunto al volante, ma neppure da Pasolini che, secondo il racconto dell'imputato, non si avvicinò mai alla sua auto dopo essere stato colpito.

La celerità, non usuale per la nostra giurisdizione penale, contraddistinse tutte le fasi del processo, non solo quella dell'istruttoria. Il dibattimento, iniziato nei primi mesi del 1976 si concluse con la sentenza del 26 aprile 1976; la sentenza d'appello fu pronunciata il 4 dicembre 1976 e quella della Corte di Cassazione è del 26 aprile 1979. I gradi del processo successivi al dibattimento di primo grado hanno messo una pietra tombale sull'accertamento di ulteriori responsabilità nell'omicidio oltre a quella di Pelosi. La corte d'appello, dopo aver dissentito su alcune soluzioni giuridiche, esaminati uno per uno gli argomenti di prova del concorso ne contesta la rilevanza e arriva alla conclusione che *pur se le valutazioni sull'inesistenza di concorrenti «non possono essere espresse in termini di totale e assoluta certezza»*, le considerazioni svolte sui singoli indizi *«sono tuttavia sufficientemente tranquillanti»* per negare il concorso di ignoti. Così si è chiusa la vicenda giudiziaria.

Su di essa merita aggiungere una considerazione generale. Come spesso è avvenuto e continua ad avvenire nell'esperienza giudiziaria, specialmente in tema di delitti di natura sessuale, forte è la tentazione paradossale di contrapporre all'autore formale del delitto, la responsabilità sostanziale della stessa vittima: *«Pasolini è l'autore del proprio omicidio»*. È, ripeto, paradossale, eppure è stato uno dei temi che ha percorso il dibattito pubblico e a tratti persino quello giudiziario. Offesa più grave alla dignità della vita umana non poteva essere recata.

Una versione più ampia dell'articolo può leggersi in *Giustizia Insieme* (<https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2575-sull-omicidio-di-pasolini>)